

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 2002¹,
decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 53 Cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente

¹ La Confederazione può accordare contributi:

- a. a organizzazioni internazionali o programmi nell'ambito della protezione ambientale internazionale;
- b. per attuare accordi internazionali in materia ambientale;
- c. per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera;
- d. a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell'ambito dell'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

² I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

³ Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all'Assemblea federale.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen
Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner
Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF 2002 7042
² RS 814.01

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.³

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

15 ottobre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ FF 2003 3959